

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2213

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI GERARDO, COLLESELLI, SAMMARTINO, CAVALLARI, FABBRI
RICCARDO, CANESTRARI, MANCINI ANTONIO, AMADEI GIUSEPPE**

Presentata il 26 marzo 1965

Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 63 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, relativo ai concorsi riservati per le qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che viene sottoposta al vostro esame ha lo scopo di chiarire il testo del primo comma dell'articolo 63 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, onde evitare l'errata interpretazione dello stesso da parte della competente Amministrazione e conseguenti lunghi e costosi ricorsi agli Organi giurisdizionali per l'esatta applicazione.

Il primo comma del succitato articolo 63 stabilisce che la metà dei posti disponibili, alla data di entrata in vigore della legge di cui esso fa parte, nei ruoli organici delle carriere direttive del personale amministrativo e tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, può essere conferita mediante concorsi per titoli, riservati al personale di ruolo dell'Azienda stessa che, alla data suddetta, sia in possesso di un diploma di laurea ed abbia esercitato lodevolmente per almeno due anni funzioni proprie della carriera direttiva.

Ora, per quanto riguarda la valutazione dell'idoneità dei concorrenti, considerato che essa è prescritta nei concorsi per esami e nei concorsi per titoli ed esami, limitatamente agli esami, (perché gli esami sono destinati a fornire la prova del grado di cultura e di ca-

pacità dei candidati) e non è invece necessaria nei concorsi speciali interni per titoli, né d'altra parte è richiesta dalla legge suddetta, dato che i titoli dimostrano di per sé il possesso del livello minimo di cultura e capacità professionale per occupare il posto messo a concorso e che i concorrenti, essendo interni e di ruolo, posseggono già gli altri requisiti occorrenti per esercitare funzioni pubbliche; ritenuto infine che lo spirito della norma è quello di far conseguire la nomina, entro i limiti dei posti disponibili, a tutto il personale fornito dei requisiti previsti, si appalesa indispensabile ed urgente chiarire che detta idoneità, nella fattispecie, è da considerarsi riconosciuta a priori, con l'ammissione ai concorsi.

Pertanto, i presentatori propongono la sollecita approvazione della presente legge, la quale, oltre a non comportare oneri di carattere finanziario, consentirebbe l'esatta applicazione del citato comma primo dell'articolo 63 nei giusti termini voluti dal legislatore e darebbe al personale interessato la tranquillità che deriva dall'obiettiva applicazione della legge stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 63 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, si applicano nel senso che gli impiegati ammessi ai concorsi interni per titoli previsti dallo stesso comma della citata legge, perché in possesso dei requisiti richiesti, sono tutti da considerarsi idonei e conseguono la nomina, nei limiti dei posti disponibili.